



Comune di Figino Serenza
Provincia di Como

***REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART.
81, DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005***

IN VIGORE DAL 01/09/2010

**ART. 1
FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Figino Serenza ai sensi dell'art. 81, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e dell'art. 148, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**ART. 2
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Figino Serenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.

**ART. 3
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nell'ambito delle procedure amministrative per:
 - il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui rispettivamente agli articoli 146, 159, 167 e 181, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80, della LR 12/2005;
 - opere soggette all'art. 32, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
 - giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 dell'8 novembre 2002, per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 64, comma 8, della LR 12/2005;
 - giudizio di impatto paesistico dei progetti previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n° VII/197 del 6 marzo 2001 per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n° 7/11045 dell'8 novembre 2002.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere consultivo:
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii.,
 - sui piani attuativi.

ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da tre componenti compreso il Presidente.
2. Il Presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. I componenti sono scelti tra candidati che sono in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

In particolare:

- il Presidente deve essere in possesso di laurea in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;
 - un membro deve essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;
 - l'altro membro deve essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
4. I componenti devono altresì avere maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati - diploma universitario o diploma di scuola media superiore -, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Figino Serenza.
 5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

ART. 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei componenti effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale del Comune di Figino Serenza sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato candidatura a seguito di pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
2. Con tale atto, oppure nella prima seduta della Commissione per il Paesaggio, viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente,

una lista di componenti supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più componenti effettivi.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati componenti della Commissione per il Paesaggio coloro che siano anche componenti: della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, del Decreto Legislativo 42/2004, come modificato dal Decreto Legislativo 63/2008, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

ART. 6 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Il termine di cui al precedente comma 2, può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

ART. 7 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2, del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.

2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predisponde la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei Componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario della stessa.

ART. 9 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, richiedere della documentazione integrativa, effettuare dei sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" (DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006) e delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

ART. 11
DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale; alla scadenza la durata della Commissione si intende prorogata fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive della Commissione, o a tre sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei componenti supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12
INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Decreto Legislativo 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute.

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2010

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 12/08/2010 al 26/08/2010.

Entrato in vigore il 01/09/2010